



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2023



EVENTI



.....

02.02.2023

Overview strumenti incentivanti

Ore: 10:00–11:00 su Microsoft Teams

In collaborazione con lo Studio Deloitte, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italian

.....

14.02.2023

Working group Legal HR | Gestione sostenibile delle Risorse Umane

Ore: 16:00–18:00

c/o AHK Italian, Via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con lo Studio Susanne Hein, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italian

.....

16.02.2023

Transizione ecologica: opportunità del PNRR

Ore: 16:00–17:00 su Microsoft Teams

In collaborazione con lo Studio Rödl & Partner, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italian

.....

22.02.2023

Working Group Compliance: Parità di genere e certificazioni: occasione di aggiornamento del Codice Etico e del Modello 231

Ore: 16:00–18:00

c/o AHK Italian, Via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con lo Studio Andersen, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italian

I Working Groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italian

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.ahk-italien.it/it/eventi>

INDICE

DIRITTO SOCIETARIO

- Italia:** Responsabilità personale degli amministratori nelle società a responsabilità limitata . . . 5
Germania: Nuove possibilità per le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. . . 5

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

- Italia:** Infortunio sul lavoro senza responsabilità della società ex D.Lgs. 231/2001. 6

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

- Italia:** Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 - proroga termine "lungo". . . 6

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

- Italia:** Imprese di commercio al dettaglio: maggiore deduzione degli ammortamenti dei fabbricati strumentali. 7

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- Italia:** Affrancamento utili black list 7

SUSTAINABILITY

- Italia:** CSRD - i nuovi obblighi europei di rendicontazione della sostenibilità 8

DIRITTO DELL'ENERGIA

- Italia:** Deliberato dall'ARERA il nuovo testo integrato sull'autoconsumo diffuso 8

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

- Italia:** Novità in materia di definizioni agevolate del contenzioso tributario 9

PREZZI DI TRASFERIMENTO

- Italia:** La deducibilità dei costi infragruppo (Parte I). 9

DIRITTO DELLA PRIVACY

- Italia:** Privacy e big tech in Europa: Microsoft prossima "vittima"? 10

DIRITTO DEL LAVORO

- Italia:** Solo il datore di lavoro è titolare della facoltà di installare impianti audiovisivi . . . 10

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

- Italia:** Comunicazione relativa alle operazioni di concentrazione sotto-soglia 11

INDICE

MERGERS & ACQUISITIONS

Italia: Cessione di quote societarie - violazione patto di prelazione contenuto nello statuto . . . 11

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

Italia: La legittimazione attiva dell'agente a ricevere la denuncia dei vizi della cosa 12

Germania: Ricezione di e-mail nei rapporti commerciali 12

DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE

Italia: Immobili da costruire e diritto di prelazione 13

RETAIL & REAL ESTATE

Italia: Obbligo di mediazione esteso anche ai contratti di franchising 13

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

Italia: Nuovo procedimento amministrativo di nullità e decadenza 14

Germania: Pastasciutte e zuppe greche 14

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Italia: Mutuo per acquisizione di azienda: debito non inerente all'azienda ceduta 15

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

Italia: Arbitrato rituale o irrituale? Attenzione alla formulazione della clausola compromissoria 15

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

Italia: Composizione negoziata della crisi d'impresa 16

REATI FINANZIARI

Italia: Reato di indebita compensazione di crediti non spettanti - speciale causa di non punibilità 16

IVA E DAZI

Italia: Detrazione IVA su importazioni solo con il "prospetto di riepilogo ai fini contabili" . . . 17

TASSAZIONE DELLE PERSONE

Italia: Tassazione (c.d. Capital gain) in caso di cessione di partecipazioni da parte di persone fisiche 17

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: RESPONSABILITÀ PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Il 15.07.22 è entrato in vigore il nuovo “Codice della Crisi d’Impresa e d’Insolvenza” (D.Lgs. del 12.01.19, n. 14), in attuazione della l. 19.10.17, n. 155, che ha sostituito la precedente legge fallimentare (R.D. 16.03.42, n. 267 e successive modifiche). La riforma, oltre ad occuparsi dei profili inerenti alla crisi d’impresa, ha introdotto anche una serie di novità in ambito societario. Per quanto concerne le società a responsabilità limitata, la nuova normativa ha ampliato gli adempimenti burocratici, nonché in sostanza “eroso” l’autonomia patrimoniale perfetta. Ai sensi del nuovo comma 6 dell’art. 2476 c.c. gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio, quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti. Di conseguenza, i creditori potranno soddisfarsi non solo sul patrimonio della società, ma, in caso di incapienza, anche sul patrimonio personale degli amministratori. Il socio continuerà ad essere responsabile nei limiti dei soli conferimenti versati all’interno della società.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI
SUSANNE HEIN

GERMANIA: NUOVE POSSIBILITÀ PER LE TRASFORMAZIONI, LE FUSIONI E LE SCISSIONI TRANSFRONTALIERE

A breve entrerà in vigore la legge tedesca di attuazione della direttiva europea 2019/2121 (direttiva sulle trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere). La normativa introduce nuove regole per le scissioni e le fusioni transfrontaliere e attua una riforma generale delle disposizioni in tema di fusioni transfrontaliere. La nuova disciplina dà priorità alla tutela dei soci, ad es. attraverso la possibilità di ottenere un miglioramento del rapporto di scambio delle quote in un apposito procedimento, e dei creditori, ai quali viene riconosciuto il diritto ad una garanzia nel caso in cui il soddisfacimento delle loro pretese sia messo a rischio dalle operazioni di trasformazione, di fusione o di scissione. Sul piano della procedura si tiene anche conto degli interessi dei lavoratori dipendenti. Infine, viene introdotto un generale controllo contro gli abusi, per evitare trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere a scopi abusivi. La legge, insomma, apre numerose nuove possibilità e fa chiarezza su singole questioni rimaste finora irrisolte.

Luther.



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italien

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: INFORTUNIO SUL LAVORO SENZA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ EX D.LGS. 231/2001

La Cassazione Penale interviene nuovamente nella materia degli infortuni sul lavoro, astrattamente rilevanti ai fini di una responsabilità ex art. 25 septies D.Lgs. 231/01. La Suprema Corte ha escluso la responsabilità della società nel caso in cui oggetto di contestazione sia il reato di lesioni considerate aggravate a causa della durata della malattia, e non quello di lesioni commesse in violazione di norme antinfortunistiche. Con la sentenza del 23.11.22, n. 44559, la Cassazione ha escluso la responsabilità della società, ai fini del D.Lgs. 231/01, con riferimento all'infortunio occorso al dipendente di un'acciaieria. Quest'ultimo, dovendo pesare componenti di acciaio, aveva utilizzato non il telaio realizzato ad hoc dalla società, bensì altro dispositivo provvisorio, rimanendo colpito da alcune barre di metallo e riportando lesioni al piede, guarite in circa 5 mesi. Nessuna condanna, tuttavia, per la società: la Cassazione ha confermato che, nel caso concreto, le lesioni subite dal lavoratore, nonostante la durata della malattia, risultavano essere irrilevanti ai fini della responsabilità della società ex D.Lgs. 231/01 perché non derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche.



AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0 - PROROGA TERMINE "LUNGO"

L'art. 1 co. 423 della legge del 30.12.22, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha prorogato dal 30.06.23 al 30.09.23 il termine "lungo" per effettuare gli investimenti per i beni strumentali materiali Industria 4.0, aventi i requisiti previsti dall'Allegato A della l. 232/16, oggetto di "prenotazione" entro il 31.12.22. Si ricorda infatti che il co. 1057 della Legge di Bilancio 2021 aveva previsto un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali aventi i requisiti Industria 4.0 effettuati nel corso del 2022, ovvero entro il 30.06.23 a condizione che entro il 31.12.22 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il credito d'imposta spetta nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 mln di Euro, 20% per la quota da 2,5 mln a 10 mln di Euro e del 10% per la quota residua fino a 20 mln di Euro. Diversamente, per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati oltre il suddetto termine "lungo" o non prenotati, il credito d'imposta sarà riconosciuto nella misura inferiore del 20% per gli investimenti fino a 2,5 mln di Euro, 10% per la quota da 2,5 mln a 10 mln di Euro e 5% per la residua quota fino a 20 mln di Euro. Tale proroga non è stata estesa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali standard e software 4.0.

Deloitte.



Dr.ssa Valentina Fera
valentina.fera@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Ranieri Villa
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: IMPRESE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO: MAGGIORE DEDUZIONE DEGLI AMMORTAMENTI DEI FABBRICATI STRUMENTALI

Per i periodi d'imposta 2023-2027, le imprese operanti nel settore della commercio al dettaglio possono beneficiare di una maggiore deduzione delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio della loro attività. Detta maggiore deduzione non può eccedere il 6% del costo dei fabbricati, maggiorando di conseguenza la quota deducibile fiscalmente dall'ordinario 3% al 6%. Questo quanto definito dall'art. 1, co. 65 e seguenti, della l. 197/22 ("Legge di Bilancio 2023"). Sono interessati dall'agevolazione i fabbricati effettivamente e direttamente utilizzati dall'impresa per l'esercizio dell'attività, con esclusione dei fabbricati strumentali per natura non direttamente coinvolti nell'attività di impresa. Il beneficio si estende anche alle immobiliari di gestione appartenenti ai gruppi societari. In detto caso, la maggiore deduzione è prevista per le quote di ammortamento degli immobili, diversi dagli immobili merce e da quelli utilizzati direttamente dalla società immobiliare, locati alla società operativa del gruppo, operante nel settore del commercio al dettaglio, a condizione che entrambe le società facciano parte dello stesso consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR. Le disposizioni attuative della norma dovranno essere emanate entro il 1.03.23 dall'Agenzia delle Entrate.

bureau**Plattner**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: AFFRANCAMENTO UTILI BLACK LIST

Una norma contenuta nella "Finanziaria 2023" consente di affrancare da tassazione gli utili e le riserve di utili delle società black list, risultanti dal bilancio chiuso nel 2021 da questi ultimi, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. Gli utili affrancati non saranno tassati al momento della distribuzione in capo alla società italiana e si considerano prioritariamente distribuiti.

L'imposta sostitutiva è pari al 9% (anziché 24%) per i soggetti IRES. Il contribuente è libero di determinare l'ammontare di utili da affrancare. L'imposta sostitutiva deve essere versata nel 2023 entro il termine per il saldo delle imposte (30.06.23). L'opzione deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi 2022 (la quale viene presentata nel 2023).

L'imposta è ridotta al 6% laddove il controllante residente distribuisca gli utili affrancati entro il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva. È necessario in tal caso destinare a riserva gli utili distribuiti per due periodi di imposta. È peraltro previsto un meccanismo di recapture in caso di mancato reimpatrio degli utili black list entro il termine previsto o in caso di riduzione della riserva dedicata.

MORRI
ROSSETTI



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it



Avv. Francesco Nicolosi
Francesco.Nicolosi@MorriRossetti.it

SUSTAINABILITY

ITALIA: CSRD - I NUOVI OBBLIGHI EUROPEI DI RENDICONTAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ

La disclosure delle informazioni di sostenibilità, obbligatoria in Europa dal 2014, ha subito un'ulteriore trasformazione grazie alle novità introdotte dalla Direttiva 2464/22 (CSDR). In particolare, con riferimento all'ambito di applicazione, l'obbligo di rendicontazione delle performance ESG sarà esteso notevolmente. Con riguardo al nuovo set di indicatori, è prevista l'adozione di uno standard comune su tutte le tematiche ESG+, che sarà prodotto dell'EFRAG, così da fornire un vocabolario comune per tutte le società ed evitare pratiche di greenwashing. In tema di collocazione e assurance, l'informativa di sostenibilità sarà collocata all'interno della Relazione sulla Gestione, e non in un fascicolo a se stante, divenendo così parte integrante del reporting aziendale. Per ultimo, verrà affermato il principio della doppia materialità, secondo il quale non si dovranno considerare solamente gli impatti ESG che influiscono sulle attività aziendali, ma anche come le attività aziendali impattano a livello sociale, ambientale e di governance. I nuovi obblighi della CSRD previsti dalla Direttiva saranno introdotti gradualmente dal 2024 al 2028 coinvolgendo circa 49.000 aziende, con una applicazione scaglionata in quattro fasi a seconda della dimensione dell'impresa.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: DELIBERATO DALL'ARERA IL NUOVO TESTO INTEGRATO SULL'AUTOCONSUMO DIFFUSO

L'Arera, con delibera 727/2022/r/eel del 27.12.22, ha approvato il testo integrato sulle modalità per valorizzare l'autoconsumo diffuso (TIAD), la cui applicazione è prevista dal 01.03.23. Il TIAD fa seguito alle innovazioni relative ai Sistemi Semplici di produzione e consumo e ai Sistemi di Distribuzione Chiusi, adottate in attuazione dei D.Lgs. 199/21 e 210/21 e completa il quadro regolatorio relativo alle configurazioni ammissibili e ai requisiti per accedere al servizio dell'autoconsumo diffuso. In particolare, vengono disciplinati i requisiti di accesso al servizio a seconda che si tratti di gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica. Tra le novità più rilevanti, si segnala la possibilità per le comunità energetiche esistenti di estendersi in un'area più ampia ed includere impianti con capacità superiore ai 200 kW. Vengono inoltre introdotti dei correttivi di carattere geografico utili alle imprese distributrici per individuare in maniera univoca sia l'energia elettrica autoconsumata sulla base dell'area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria), sia l'energia elettrica condivisa con riferimento alla stessa zona di mercato. Si attende a stretto giro l'emanazione del decreto di incentivazione da parte del MASE.

Rödl & Partner



Dott. Roberto Raschilla
roberto.raschilla@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
Norme & Tributi di AHK Italian



Dott.ssa Giulia Steccanella
giulia.steccanella@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: NOVITÀ IN MATERIA DI DEFINIZIONI AGEVOLATE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Si segnala che la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto numerose novità in materia di definizioni agevolate del contenzioso tributario. Qui di seguito l'elenco dei principali strumenti a disposizione del contribuente: 1) procedimento di ravvedimento "speciale" con riduzione delle sanzioni a 1/18 nel caso in cui il contribuente decida di sanare autonomamente eventuali violazioni relative alle dichiarazioni presentate fino al 31.12.21; 2) definizione degli avvisi bonari non scaduti con sanzioni al 3% anziché 30%; 3) definizione di accertamenti con adesione, di avvisi di accertamento e di avvisi di recupero dei crediti d'imposta con riduzione delle sanzioni a 1/18; 4) regolarizzazione degli omessi versamenti per le rate derivanti da istituti deflativi del contenzioso; 5) definizione delle liti pendenti con riduzione delle imposte dovute in base ai precedenti gradi; 6) rottamazione di ruoli pendenti al 30.06.22 con sgravio delle sanzioni amministrative e interessi.

Deloitte.

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI INFRAGRUPPO (PARTE I)

Il quadro normativo italiano richiede la sussistenza di specifici requisiti per la deducibilità dei costi dal reddito imponibile di impresa, richiamando i principi di competenza, certezza e inerenza (art.109 TUIR). I medesimi principi si applicano anche per i costi sostenuti nell'ambito di transazioni infragruppo, come ad esempio i costi per i servizi centralizzati (c.d. management fees). Infatti, si raccomanda che la società beneficiaria del servizio sia in grado di documentare: i) l'effettiva prestazione dei servizi (ad es. tramite corrispondenza, report interni, timesheet), ii) la prova del beneficio apportato con la ricezione del servizio, c.d. "benefit test" (ad es. tramite memorandum interni, relazioni e pareri ufficiali, funzionigramma aziendale volto a dimostrare che i servizi ricevuti non siano duplicati internamente e/o non riguardino le funzioni di controllo della capogruppo - c.d. "shareholder activity"), iii) esistenza di un contratto infragruppo che regoli la prestazione del servizio, iv) fogli di calcolo attraverso cui è stato determinato il prezzo del servizio. È necessaria, pertanto, una collaborazione attiva della società fornitrice del servizio in quanto spesso, all'interno dei gruppi internazionali, questo tipo di informazione viene considerata confidenziale e quindi non condivisa inizialmente con le società beneficiarie.

HAGER & PARTNERS



Avv. Walter Di Rosa
wdirosa@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Avv. Rosanna Fusca
Rosanna.Fusca@hager-partners.it

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: PRIVACY E BIG TECH IN EUROPA: MICROSOFT PROSSIMA "VITTIMA"?

L'utilizzo dei prodotti e servizi parte della suite Microsoft 365 potrebbe non risultare conforme alla vigente normativa europea in materia di protezione dei dati personali. È quanto emerge dal documento pubblicato il 25.11.22 dall'organo di coordinamento delle autorità di controllo federali tedesche in materia di privacy (Datenschutzkonferenz o "DSK"), che racchiude la sintesi di un processo di verifica protrattosi per oltre due anni e che ha visto il coinvolgimento in prima persona del colosso americano dell'informatica. L'autorità tedesca ha dato atto del fatto che, nonostante le modifiche apportate da Microsoft alla propria documentazione contrattuale a seguito delle richieste del gruppo di lavoro dalla stessa coordinato, permangono elementi di criticità anche nell'ultima versione del "Data Protection Addendum for Microsoft Products and Services" rilasciato a settembre 2022. La principale criticità risulta essere l'impossibilità di definire con certezza le ipotesi in cui Microsoft agisca come titolare o responsabile del trattamento nell'ambito dell'erogazione dei propri servizi, alla quale si sono accompagnati ulteriori rilievi ad esempio in materia di trasferimento di dati verso gli Stati Uniti. Considerato il diffuso utilizzo della suite Microsoft da parte delle aziende, il potenziale impatto delle considerazioni dell'autorità tedesca è incalcolabile.

Rödl & Partner

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: SOLO IL DATORE DI LAVORO È TITOLARE DELLA FACOLTÀ DI INSTALLARE IMPIANTI AUDIOVISIVI

Il Tar del Lazio, con la sentenza n. 15644 del 23.11.22, ha chiarito, tra le altre, che il datore di lavoro è il solo soggetto titolare della facoltà di installare impianti audiovisivi dai quali possa derivare la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Il caso in esame nasceva a seguito della richiesta di una società operante nel settore del trasporto per conto terzi che, secondo quanto previsto dal contratto di appalto sottoscritto, avrebbe dovuto installare sui propri mezzi degli impianti di videoregistrazione, mantenendo la disponibilità delle immagini in capo alla committente. I sistemi così concepiti, si legge nella pronuncia, avrebbero fatto capo a soggetti diversi dal datore di lavoro, disattendendo quanto previsto dalla disciplina applicabile in materia. Ciò in quanto le ragioni giustificatrici dell'installazione della strumentazione necessaria al raggiungimento di tali finalità, ed adottate dall'art. 4 l. 300/70 (lo "Statuto dei Lavoratori"), ossia (i) la tutela del patrimonio aziendale, (ii) la finalità di sicurezza ed incolumità del personale nonché (iii) il corretto adempimento di procedure organizzative e produttive, possono essere riconducibili, ricorda il Tribunale adito, esclusivamente al datore di lavoro.



Avv. Nicola Sandon, Associate
nicola.sandon@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Vittorio De Luca
vittorio.deluca@delucapartners.it



Dott.ssa Martina De Angeli
martina.deangeli@delucapartners.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE SOTTO-SOGLIA

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") ha adottato una Comunicazione relativa all'interpretazione del nuovo art. 16 co. 1bis della l. 287/90, introdotto dall'art. 32 della l. 118/22, che consente all'Autorità di richiedere alle imprese interessate di notificare entro 30 giorni una concentrazione cd. sotto-soglia nel caso in cui: 1) sia superata una sola delle soglie di fatturato di cui al co. 1 dell'art. 16 o qualora il fatturato realizzato dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi; 2) sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante; e 3) non siano trascorsi oltre 6 mesi dal perfezionamento dell'operazione. La Comunicazione detta criteri utili ai fini della valutazione di concentrazioni potenzialmente problematiche che, prima della modifica in esame, non erano soggette a obbligo di notifica (ad es. le acquisizioni di piccole imprese innovative). Ai sensi della Comunicazione, le parti potranno presentare all'Autorità un documento che fornisca una serie di informazioni, tra cui gli elementi che queste ritengono indicativi di rischi concreti per la concorrenza (es. struttura del mercato; caratteristiche degli operatori coinvolti, ecc.). L'AGCM, valutate le informazioni fornite, comunicherà alle imprese se intenda richiedere la notifica dell'operazione.

Deloitte.

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE - VIOLAZIONE PATTO DI PRELAZIONE CONTENUTO NELLO STATUTO

Il Tribunale di Bari Sezione specializzata Impresa (sentenza del 15.07.22, nr. 2884) ha recentemente stabilito che il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l'acquisto delle azioni sociali, essendo preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente, a differenza di un patto di prelazione contenuto in patti parasociali che ha, invece, conseguenze meramente risarcitorie limitate ai rapporti interni tra soci.



AGNOLI E GIUGGIOLI

STUDIO LEGALE



Avv. Emilio Cucchiara
ecucchiara@deloitte.it



Avv. Marzia Del Vaglio
madelvaglio@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Daniele Bracchi
daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELL'AGENTE A RICEVERE LA DENUNZIA DEI VIZI DELLA COSA

In tema di contratti di agenzia, in data 15.12.22, la Cass. Civ., sezione VI, ha deciso quanto segue con l'ordinanza 36835: le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione di un contratto concluso tramite agente, nonché i reclami relativi alle inadempienze contrattuali, comprese le denunce dei vizi, sono validamente fatti tramite l'agente stesso, e ciò in virtù del tenore letterale dell'art. 1745 c.c., co.1 che pone un potere di rappresentanza generale dell'agente; tra queste dichiarazioni sono incluse anche le denunce dei vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c., ancorché gli stessi vizi non possano essere riconosciuti dall'agente (ovvero le denunce che devono essere fatte dal compratore al venditore entro otto giorni dalla scoperta). Deve reputarsi, quindi, che l'agente sia legittimato a ricevere la denuncia di vizi della cosa, pur senza la sussistenza di uno specifico potere di rappresentanza. Ciò rappresenta un'interpretazione estensiva dell'art. 1745 c.c., così superando l'orientamento secondo cui, nel contratto di agenzia, la rappresentanza attiva e passiva dell'agente era limitata alla sola ricezione dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali e alla promozione di procedure cautelari nell'interesse del preponente.



GERMANIA: RICEZIONE DI E-MAIL NEI RAPPORTI COMMERCIALI

Finora non era stato chiarito dai giudici di ultima istanza in quale momento un'e-mail viene ricevuta dal destinatario. Con sentenza del 06.10.22 (R.G. n. VII ZR 895/21) la Corte Suprema Tedesca (CST) ha ora stabilito che nei rapporti commerciali un'e-mail si considera generalmente ricevuta quando è disponibile per essere aperta sul server di posta elettronica del destinatario durante il normale orario di lavoro, non rilevando se l'e-mail viene effettivamente aperta e visionata o meno, in quanto in tale momento l'e-mail ha raggiunto la sfera di disponibilità del destinatario, in modo tale che quest'ultimo possa prenderne atto in circostanze normali. Se il destinatario manifesta, con la pubblicazione del proprio indirizzo e-mail o con altre dichiarazioni, la sua volontà di porre in essere negozi giuridici mediante dichiarazioni elettroniche sotto forma di e-mail, queste ultime entrano nella sua sfera di disponibilità. Per quanto concerne la consegna delle lettere, è stato già da tempo riconosciuto che sono da considerarsi consegnate se vengono, ad esempio, lasciate nella cassetta delle lettere di casa o dell'ufficio, perché in tal caso si trovano nella sfera di disponibilità del destinatario. La Corte applica ora questi principi anche alle caselle di posta elettronica. Tuttavia, la decisione ancora non stabilisce quando si considera ricevuto un allegato a un'e-mail.



Avv. RA Massimo Fontana Ros
studio@mfirlex.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dr. Robert Budde
robert.budde@cms-hs.com

DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE

ITALIA: IMMOBILI DA COSTRUIRE E DIRITTO DI PRELAZIONE

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 43/23, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, co. 1 della l. 210/04 e artt. 1, co. 1, lett. d) e 9, co. 1 D.L. n. 122/05 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire) nella parte in cui non riconoscono il diritto di prelazione anche alle persone fisiche che abbiano acquistato prima che sia stato richiesto il permesso di costruire. Nello specifico, prima del trasferimento della proprietà di vari immobili, l'intero complesso edilizio veniva pignorato e, nel corso del procedimento esecutivo, il diritto di prelazione di cui sopra veniva riconosciuto a favore dei soli promissari acquirenti i cui atti di prenotazione risultavano conclusi dopo la richiesta di permesso di costruire; agli altri, il diritto di prelazione veniva negato dal giudice dell'esecuzione, atteso che, ai fini della tutela in questione, si devono intendere "immobili da costruire" gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità. Il giudice dell'esecuzione, tuttavia, sollevava questione di legittimità costituzionale del citato articolo 9. Il diritto di prelazione, attraverso la pretesa a essere preferiti a parità di condizioni nella vendita forzata, persegue, la finalità di preservare un interesse giuridico attuale, il diritto all'abitazione. La Consulta ha chiarito che il diritto all'abitazione è inviolabile e non vi è alcuna ragione che possa giustificare un differente trattamento nella tutela offerta dalla prelazione al diritto di abitazione delle due categorie di acquirenti.



RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: OBBLIGO DI MEDIAZIONE ESTESO ANCHE AI CONTRATTI DI FRANCHISING

Nell'ambito della riforma del processo civile, è stato emanato il D.Lgs. 149/22, che ha attuato la delega al Governo in tema di efficienza del processo civile e di revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. L'art. 7 di tale decreto legislativo ha modificato la disciplina della mediazione obbligatoria, ampliando il novero di materie originariamente stabilite all'art. 5 del D.Lgs. 28/10, con riferimento alle quali è previsto il ricorso obbligatorio in via preventiva alla procedura di mediazione prima dell'instaurazione di un giudizio. Questa riforma ha, quindi, previsto l'estensione dell'istituto della mediazione obbligatoria anche alle controversie in materia di franchising. Anche in tale ambito, ai sensi del rinnovato art. 5 D.Lgs. 28/10, l'esperimento della mediazione diventa una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ne consegue che, quando tale condizione non viene rispettata, la relativa eccezione può essere sollevata, a pena di decadenza entro e non oltre la prima udienza, dalla convenuta, oppure rilevata d'ufficio dal giudice. La parte che intende promuovere il giudizio in materia avrà, quindi, l'onere innanzitutto di avviare il procedimento di mediazione. La disciplina così modificata entrerà in vigore il 30.06.23 e si applicherà ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale



Avv. RA Massimo Fontana Ros
studio@mflex.it



Avv. Livia Andreea Vasilica
vasilica@mflex.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott.ssa Alessandra Giannetta
aggiannetta@cocuzzaeassociati.it



Avv. RA In Eva Knickenberg-Giardina
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

ITALIA: NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI NULLITÀ E DECADENZA

Dal 29.12.22 è possibile depositare, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), domande di nullità e di decadenza contro le registrazioni di marchio italiane, finora possibili solo per vie legali. Oltre alla riduzione della tempistica per l'ottenimento della decisione (l'art. 63decies, co. 1 del Regolamento di attuazione CPI prevede l'emissione della decisione entro 24 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, in assenza di sospensioni.), le nuove procedure amministrative di decadenza e nullità di un marchio di impresa avanti a UIBM comportano anche una riduzione dei costi, rispetto alle azioni legali corrispondenti.

A fronte di tali vantaggi, aumenta altresì il rischio di subire azioni di cancellazione o di nullità.

Tra i motivi di nullità e decadenza specificati all'art.184bis CPI, si evidenziano la mancanza di distintività, la presenza di domande/registrazioni di marchio e/o diritti anteriori confondibili (motivi di nullità) e la perdita di distintività, l'uso ingannevole e la mancanza di uso del marchio (motivi di decadenza, art. 184bis, co. 1, 2 e 3 CPI). Al fine di prevenire in particolare i motivi di nullità e decadenza sopra evidenziati, consigliamo le seguenti attività di controllo e verifica: archiviare le prove d'uso dei propri marchi, per poter dimostrare l'uso effettivo in caso di azioni di decadenza per non uso; analizzare con consulenti esperti sia l'uso effettivo dei marchi, sia eventuali restyling degli stessi, al fine di identificare i possibili rischi di decadenza per non uso; effettuare una ricerca di anteriorità prima di depositare una domanda di marchio, per valutare il rischio di contestazioni per motivi assoluti (mancanza di distintività, uso ingannevole) e/o relativi (presenza di domande/registrazioni di marchio anteriori confondibili), possibili sia in fase di deposito, sia dopo la registrazione.



GERMANIA: PASTASCIUTTE E ZUPPE GRECHE

Un'azienda greca commercializza pasta (penne) in Germania con il marchio "Terra Greca". Un concorrente tedesco, con ragione sociale "Korfu", titolare del marchio "Terra Greca", muove istanza. La Korfu non distribuisce pasta, ma alimentari generici rientranti nella definizione EUIPO di "Olii e grassi commestibili; Zuppe e brodi". La Korfu non presenta inoltre istanza contro l'azienda greca ma contro una catena di supermercati, cliente di quest'ultima. I greci ritengono ingiustificata l'istanza di Korfu e ne richiedono la ricasazione con annesso risarcimento danni. Il tribunale ordinario accoglie la richiesta della parte greca. Di tutt'altro avviso è però la corte d'appello, secondo la quale olii e grassi commestibili, zuppe e brodi sono potenziali ingredienti per piatti a base di pasta, il che comporta una parziale sovrapposizione dei marchi. Il significato concreto della denominazione latina "Terra Greca" non risulta poi immediatamente comprensibile al consumatore tedesco. Ne consegue una lesione del marchio: l'ingiunzione del titolare alla catena di supermercati è pertanto legittima (C.App. Francoforte, sent. del 17.11.22, 6 U 277/21).



Dott.ssa Barbara Perego
bperego@hoffmanneitle.it



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: MUTUO PER ACQUISIZIONE DI AZIENDA: DEBITO NON INERENTE ALL'AZIENDA CEDUTA

La Cassazione si è recentemente pronunciata sull'applicabilità al mutuo contratto per l'acquisizione di un'azienda della disciplina dei contratti e dei debiti dell'azienda medesima (ordinanza 31313/22). Nel caso di specie, un creditore aveva chiesto l'ammissione al passivo del cessionario (fallito) di un'azienda del credito vantato in relazione a un mutuo precedentemente contratto dal cedente per l'acquisto della medesima azienda. Ritenendo tale finanziamento non inerente all'esercizio dell'azienda, la Corte ha escluso l'applicabilità della normativa civilistica in materia di cessione d'azienda, in particolare sia dell'art. 2558 c.c. (che stabilisce il subentro automatico dell'acquirente dell'azienda nei contratti aziendali pendenti non aventi carattere personale) sia dell'art. 2560 c.c. (che sancisce le condizioni per la responsabilità post-cessione del cedente per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta e anteriori alla cessione stessa). La decisione muove dalla considerazione che il contratto di mutuo volto all'acquisizione dell'azienda non può ritenersi inerente all'azienda stessa. La pronuncia è rilevante nell'ambito della negoziazione di operazioni di M&A di aziende italiane, la cui contrattualistica, quindi, non potrà prevedere responsabilità di sorta a carico del cessionario in relazione ai debiti contratti dal cedente per l'acquisizione dell'azienda.

Molinari Agostinelli

studio legale

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: ARBITRATO RITUALE O IRRITUALE? ATTENZIONE ALLA FORMULAZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

All'interno di contratti e statuti è frequente la previsione di clausole compromissorie che devolvono le controversie ad arbitri. Vi sono due tipologie di arbitrato: quello rituale demanda agli arbitri una funzione sostitutiva del giudice e sfocia in un lodo con efficacia di sentenza, mentre quello irrituale è volto ad una pronuncia con efficacia contrattuale.

Poiché nella pratica non è sempre agevole distinguere la tipologia adottata, la giurisprudenza ha individuato indici che - a valle di una valutazione unitaria e non atomistica della clausola - svelerebbero la natura rituale o irrituale dell'arbitrato (ex multis Cass. n. 21059/19 e n. 7980/21). Si ritengono decisivi per l'irritualità il riferimento al lodo quale scrittura privata e al suo carattere obbligatorio/negoziale. Per la ritualità depongono espressioni quali giudicare, giudizio e controversia. Non esclude alcuna delle due tipologie: definire gli arbitri amichevoli compositori; la decisione secondo equità; l'inappellabilità del lodo; l'esonero da formalità di procedura. Infine, il dubbio si risolve nel senso della ritualità.

La redazione della clausola compromissoria richiede dunque attenzione, per evitare una qualificazione dell'arbitrato non voluta, con considerevoli conseguenze quanto all'efficacia del lodo.

HAGER & PARTNERS



Avv. Marco Leonardi
m.leonardi@malaw.it



Avv. Daniela Runggaldier
d.runggaldier@malaw.it



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Avv. Elfriede Zanellati
Elfriede.Zanellati@hager-partners.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA

Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non si è limitato a riformare gli istituti già esistenti, ma ha introdotto anche nuove procedure. Una di queste è la c.d. composizione negoziata. In particolare, si tratta di un percorso che viene attivato spontaneamente dall'imprenditore commerciale e agricolo, al quale è riconosciuta la possibilità di chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente per l'ipotesi in cui si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza e risulti tuttavia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. Ai fini della presentazione della domanda per la relativa ammissione è stata creata una piattaforma unica nazionale, gestita da "Unioncamere", sulla quale è possibile effettuare un test pratico volto a verificare concretamente lo stato dell'impresa e quanto sia ragionevole la probabilità del suo risanamento, nonché rinvenire indicazioni operative per la redazione di un piano di risanamento affidabile.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Giuseppe Mancini
giuseppe.mancini@grigollipartner.it

REATI FINANZIARI

ITALIA: REATO DI INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITI NON SPETTANTI - SPECIALE CAUSA DI NON PUNIBILITÀ

Successivamente all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo può accadere che circolari dell'Agenzia delle Entrate forniscano un'interpretazione restrittiva delle attività rientranti nel suddetto credito (da esporre nella dichiarazione dei redditi per poi utilizzarlo in compensazione attraverso la presentazione di un MOD. F24).

Ciò, può portare alla comunicazione della notizia di reato da parte dell'Agenzia delle Entrate alla competente Procura della Repubblica.

Per neutralizzare la contestazione del reato di cui all'art. 10quater del D.Lgs. 74/00 (Indebita compensazione, punito fino a 2 anni di reclusione) e, soprattutto, per beneficiare della non punibilità, oltre al pagamento integrale del debito tributario - comprensivo di interessi e sanzioni - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, per i soli soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta in questione maturato nel periodo 2015-2019, è possibile altresì aderire alla procedura del "riversamento spontaneo" di cui all'art. 5, co. 11, D.L. 21.10.21, n. 146, convertito nella l. 17.12.21, n. 215



Avv. Stefano Bruno
s.bruno@brbstudiolegale.it



Avv. Biancamaria Ricci
b.ricci@brbstudiolegale.it

STUDIO LEGALE 

IVA E DAZI

ITALIA: DETRAZIONE IVA SU IMPORTAZIONI SOLO CON IL "PROSPETTO DI RIEPILOGO AI FINI CONTABILI"

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con avviso n. 511592 del giorno 11.11.22, ha comunicato l'effettiva dismissione del messaggio "IM" per le bollette doganali di importazione, a partire dalle ore 09.00 del giorno 30.11.22. L'abolizione del messaggio "IM" rende effettiva la nuova procedura per la re-ingegnerizzazione del sistema AIDA, avviata dal mese di giugno 2022 ma poi sospesa, con proroga dell'utilizzo del messaggio "IM" a causa di problemi tecnici e di uno scarso grado di adesione da parte degli operatori.

A partire dal 30.11.22, pertanto, le importazioni non saranno più documentate dal documento amministrativo unico (DAU) e sarà necessario utilizzare i nuovi messaggi elettronici "H", caratterizzati da appositi tracciati XML.

Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione IVA è possibile scaricare dal Portale Unico Dogane e Monopoli il c.d. "prospetto di riepilogo ai fini contabili", da annotare nel registro acquisti.

Per scaricare il prospetto occorre accedere al seguente link: <https://iampe.adm.gov.it/sam/UI/Login?realm=/adm>

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: TASSAZIONE (C.D. CAPITAL GAIN) IN CASO DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DI PERSONE FISICHE

Nel caso di cessione di una partecipazione societaria, qualificata o meno, da parte di una persona fisica, la tassazione (c.d. capital gain) in Italia è pari al 26%. La base imponibile è calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo fiscale della partecipazione. La determinazione del costo fiscale dipende dal tipo di società.

Se si tratta di quote di una società di capitali (es. S.r.l.), la tassazione della plusvalenza è calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita realizzato ed il prezzo di acquisto pagato o l'importo versato alla società a titolo di capitale, incrementato di eventuali versamenti in conto capitale effettuati durante il periodo di detenzione.

La tassazione del capital gain su una partecipazione in una società di persone (es. SNC) è invece calcolato sulla differenza tra il prezzo di vendita realizzato ed il costo sostenuto in fase di acquisto o costituzione della società. Tale costo è incrementato o decrementato dei redditi/perdite della società imputati al socio per trasparenza e decrementato degli utili a questo distribuiti durante il periodo di detenzione.

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).